

*Altre parti nel procedimento:* Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche, B. Stromsky e L. Grønfeldt, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Thorning, agente, assistito da R. Holdgaard, advokat), Viasat Broadcasting UK Ltd (rappresentanti: S. Kalsmose-Hjelmberg e M. Honoré, advokater)

### Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La TV2/Danmark A/S supporterà, oltre alle proprie spese, la totalità delle spese sostenute dalla Commissione e dalla Viasat Broadcasting UK Ltd sia in primo grado sia nell'ambito della presente impugnazione.*
- 3) *Il Regno di Danimarca supporterà le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 48 dell'8.2.2016.

---

### Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 novembre 2017 — Commissione europea / TV2/Danmark A/S, Regno di Danimarca, Viasat Broadcasting UK Ltd

(Causa C-656/15 P) <sup>(1)</sup>

*(Impugnazione — Aiuti di Stato — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Servizio pubblico di radiodiffusione — Misure adottate dalle autorità danesi in favore dell'emittente danese TV2/Danmark — Nozione di «aiuti accordati dagli Stati o per mezzo di risorse statali»)*

(2018/C 005/05)

Lingua processuale: il danese

### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, T. Maxian Rusche e L. Grønfeldt, agenti)

*Altre parti nel procedimento:* TV2/Danmark A/S (rappresentante: O. Kocktvedgaard, advokat), Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Thorning, agente, assistito da R. Holdgaard, advokat), Viasat Broadcasting UK Ltd (rappresentanti: M. Honoré e S. Kalsmose-Hjelmberg, advokater)

*Interveniente a sostegno della ricorrente:* Autorità di vigilanza EFTA (rappresentanti: C. Zatschler, M. Schneider, Í Isberg e C. Perrin, agenti)

### Dispositivo

- 1) *La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 24 settembre 2015, TV2/Danmark/Commissione (T-674/11, EU:T:2015:684), è annullata nella parte in cui ha annullato la decisione 2011/839/UE della Commissione, del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca (C 2/03) a favore di TV2/Danmark, laddove la Commissione europea ha considerato che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996, versati alla TV2/Danmark tramite il Fondo TV2, costituivano aiuti di Stato.*
- 2) *Il ricorso di annullamento proposto dalla TV2/Danmark A/S contro la decisione 2011/839 è respinto.*

- 3) La TV2/Danmark A/S sopporterà, oltre alle proprie spese, la totalità delle spese sostenute dalla Commissione europea e dalla Viasat Broadcasting UK Ltd sia in primo grado sia nell'ambito della presente impugnazione.
- 4) Il Regno di Danimarca e l'Autorità di vigilanza EFTA sopporteranno le proprie spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 48 dell'8.2.2016.

---

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 novembre 2017 — Viasat Broadcasting UK Ltd / TV2/  
Danmark A/S, Commissione europea, Regno di Danimarca**

(Causa C-657/15 P) (<sup>1</sup>)

**(Impugnazione — Aiuti di Stato — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Servizio pubblico di  
radiodiffusione — Misure adottate dalle autorità danesi in favore dell'emittente danese TV2/Danmark —  
Nozione di «aiuti accordati dagli Stati o per mezzo di risorse statali» — Sentenza Altmark)**

(2018/C 005/06)

Lingua processuale: il danese

**Parti**

Ricorrente: Viasat Broadcasting UK Ltd (rappresentanti: M. Honoré e S. Kalsmose-Hjelmberg, advokater)

Altre parti nel procedimento: TV2/Danmark A/S (rappresentante: O. Koktvedgaard, advokat), Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, T. Maxian Rusche e L. Grønfeldt, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Thorning, agent, assistito da R. Holdgaard, advokat)

**Dispositivo**

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 24 settembre 2015, TV2/Danmark/Commissione (T-674/11, EU:T:2015:684), è annullata nella parte in cui ha annullato la decisione 2011/839/UE della Commissione, del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca (C 2/03) a favore di TV2/Danmark, laddove la Commissione europea ha considerato che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996, versati alla TV2/Danmark tramite il Fondo TV2, costituivano aiuti di Stato.
- 2) L'impugnazione è respinta quanto al resto.
- 3) Il ricorso di annullamento proposto dalla TV2/Danmark A/S contro la decisione 2011/839 è respinto.
- 4) La TV2/Danmark A/S sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla Viasat Broadcasting UK Ltd nell'ambito della presente impugnazione così come la totalità delle spese sostenute da quest'ultima in primo grado.
- 5) La Viasat Broadcasting UK Ltd sopporterà la metà delle proprie spese relative alla presente impugnazione.
- 6) La Commissione europea e il Regno di Danimarca sopporteranno le proprie spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 222 del 20.6.2016.